

RELAZIONE EX ART. 6 DEL D.LGS. 19.8.2016, N. 175, E SS.MM.II.

("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica")

Approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Brescia Mobilità S.p.A. del 31.3.2023

Approvata con Delibera dell'Assemblea di Brescia Mobilità S.p.A. dell'8.5.2023



I. PREMESSA

In attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, e dell'art. 14, commi 2, 3, 4 e 5, del Decreto Legislativo 19.8.2016, n. 175, e ss.mm.ii. ("*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*") (il "**D.Lgs. 175/2016**") nonché in conformità alle raccomandazioni rese dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (documento del 7.3.2019), Brescia Mobilità S.p.A. (la "**Società**" e/o "**Brescia Mobilità**"), in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. medesimo, adotta la presente relazione (la "**Relazione**"), così strutturata:

- (a) programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (il "Programma");
- (b) relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale al 31.12.2022;
- (c) strumenti integrativi di governo societario.

II. <u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>

- **II.1** Ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016:
- "2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici <u>programmi di valutazione del rischio</u> di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.
- 3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, <u>le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare</u>, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, <u>gli strumenti di governo societario con i sequenti</u>:
- a) <u>regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;</u>
- b) un <u>ufficio di controllo interno</u> strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) <u>codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;</u>
- d) <u>programmi di responsabilità sociale d'impresa</u>, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
- 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.
- 5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".



- **II.2** Ai sensi dell'art. 14, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016:
- "2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
- 3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile.
- 4. Non costituisce provvedimento adequato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5. 5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del Codice Civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma".



III. BRESCIA MOBILITÀ

- III.1 Il capitale azionario di Brescia Mobilità è posseduto per il 100% dal Comune di Brescia (il "Comune"), che ha acquisito, in data 22.6.2022, le quote precedentemente possedute da A2A S.p.A., divenendo, dunque, socio unico della Società. Brescia Mobilità è società in house providing del Comune, sottoposta al controllo analogo, ai sensi del D.Lgs. 175/2016, nonché al coordinamento ed alla direzione di tale Amministrazione Pubblica, ai sensi degli articoli 2497 e ss. del Codice Civile, ed è controllante di altre società Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata e Brescia Trasporti S.p.A. in veste di capogruppo del Gruppo Brescia Mobilità. Brescia Mobilità, oltre alle partecipazioni detenute in tali società appartenenti al Gruppo Brescia Mobilità, detiene una partecipazione pari al 50% nella società Nuovi Trasporti Lombardi S.r.I. Sul sito www.bresciamobilita.it, sezione "Società Trasparente", è possibile prendere visione dello Statuto nonché di tutti i dati in merito alla composizione degli organi sociali.
- III.2 Brescia Mobilità è stata costituita il 20.12.2001, attraverso la scissione dal ceppo originario di ASM Brescia S.p.A., per realizzare e gestire, in forma integrata e coerentemente con gli indirizzi del Comune, la mobilità e gli spostamenti all'interno dell'area urbana con l'obiettivo di migliorare la vivibilità del territorio, ridurre la congestione stradale e favorire soluzioni ecologiche ed ecocompatibili. La Società, in ottemperanza alle direttive del Comune e degli altri Enti locali territoriali, provvede alla gestione dei processi di mobilità delle persone e delle merci e di governo del traffico; può svolgere, altresì, tutte le attività preliminari, complementari, accessorie, strumentali ed ausiliarie direttamente o indirettamente connesse all'oggetto sociale.

*** *** ***

IV. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

IV.1 **DEFINIZIONI**

IV.1.1 Continuità Aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis del Codice Civile ("Principi di redazione del bilancio"), che, al comma 1, n. 1), recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività". La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario. L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22) - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale



capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

IV.1.2 Crisi

L'art. 2, lett. c), della Legge 19 ottobre 2017, n. 155, e ss.mm.ii. ("Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza") definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (definizione confermata nel Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"), il quale all'art. 2, comma 1, lett. a), definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate". In tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di:

- (a) una crisi finanziaria, allorché l'azienda pur economicamente sana risenta di uno squilibrio finanziario e, quindi, abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie; secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento";
- **(b)** una crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

IV.2 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

IV.2.1 Premessa

Tenuto conto che l'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 fa riferimento a "*indicatori*" e non solo a "*indici*" e, dunque, ad un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- (a) analisi di indici e margini di bilancio;
- (b) analisi prospettica attraverso indicatori;
- (c) analisi di indicatori di tipo qualitativo ricavati in via extra-contabile.

IV.2.2 Analisi di indici e margini di bilancio

IV.2.2.1 L'analisi di bilancio si focalizza sulla:



- (a) solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- (b) liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- (c) redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, di remunerare il capitale.
- IV.2.2.2 Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e, quindi, l'esercizio corrente e i tre precedenti) sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Analisi Patrimoniale
Valutazione della corretta capitalizzazione
Margine di struttura
Indice di copertura delle immobilizzazioni
Analisi della situazione finanziaria della società
Margine di tesoreria
Indice di liquidità
Leverage o indice di dipendenza finanziaria
Conto economico
Valutazione dei margini di conto economico
Margine operativo lordo (MOL o EBITDA)
Risultato operativo (EBIT)
Risultato di esercizio
Analisi economico - patrimoniale
Return on Equity (ROE)
Return on Investment (ROI)
Return on sales (ROS)
Altri indici e indicatori
Posizione Finanziaria Netta PFN
Rapporto tra PFN e EBITDA (MOL)



IV.2.3 Analisi prospettica attraverso indicatori di tipo quantitativo contabili

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

DSCR (su budget 2023)

IV.2.4 Analisi di indicatori di tipo qualitativo ricavati in via extra-contabile

- IV.2.4.1 Ai fini della completa applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, l'art. 15 del decreto medesimo dispone che il Ministero dell'Economia e Finanza (il "MEF") "[...] fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del decreto [...] e [promuove] le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica [...]"; in attuazione di tale norma, nel corso del 2021, il MEF ha pubblicato un documento recante "indicazioni sul programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016)" allo scopo di fornire alle società a partecipazione pubblica indicazioni utili anche in merito all'esistenza di indicatori di tipo qualitativo, ricavati in via extra-contabile, non risultanti dalla contabilità, che permettono alle società stesse, nel corso del monitoraggio del rischio di crisi d'impresa, di disporre informazioni su tipologie di rischi, che, per loro natura, non possono essere rilevate e misurate con strumenti tradizionali; tali indicatori extracontabili consentono alle società a partecipazione pubblica un'organica attività di monitoraggio.
- IV.2.4.2 Conseguentemente, la Società in continuità con gli strumenti di valutazione adottati nel programma di valutazione dei rischi 2022 ha individuato nel presente programma di valutazione le seguenti aree di rischio, prevedendo, per ciascuna di esse, tipologie di rischi e rischi specifici;
 - (a) AREA RISCHI STRATEGICI, contiene i "rischi strategici", ossia rischi di origine esterna o interna, derivanti dalla manifestazione di eventi che possono minacciare la posizione competitiva della Società, condizionando il grado di successo delle strategie aziendali; con riferimento a tale area sono state riportate le seguenti tipologie di rischio:
 - <u>rischio economico finanziario</u>, ossia il rischio correlato alla manifestazione di eventi di origine esterna (es. cambiamenti macroeconomici, crisi economico/finanziarie, variazioni dei tassi d'interesse), che incidono sulla redditività aziendale (rischio economico) ovvero sul livello di liquidità (rischio finanziario);
 - <u>rischio ambientale</u>, ossia il rischio connesso alla probabilità che si verifichino eventi incontrollabili (es. eventi catastrofali, idrogeologici, sismici), non garantiti da polizze assicurative, che possono comportare conseguenze economiche rilevanti, danni temporanei e/o permanenti alle strutture aziendali.
 - (b) <u>AREA RISCHI DI PROCESSO</u>, contiene i "rischi di processo", ossia rischi che riguardano l'operatività tipica della Società, riconducibili alla manifestazione di eventi che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, e la qualità dei servizi erogati;



con riferimento a tale area sono state riportate le seguenti tipologie di rischio:

- <u>rischio legato alla contrattualistica</u>, inteso come rischio connesso alla possibilità che vengano commesse irregolarità nella gestione dei contratti;
- <u>rischio in materia di ambiente</u>, ossia rischio che il mancato rispetto della normativa da applicarsi in tema di ambiente comporti danni economici e reputazionali per la Società;
- <u>rischio in materia di salute e sicurezza</u>, ossia rischio che il mancato rispetto della normativa da applicarsi sul luogo di lavoro in tema di salute e sicurezza comporti danni economici e reputazionali per la Società.

IV.2.4.3 <u>Di seguito, si riportano i rischi considerati dalla Società al fine di individuare situazioni di difficoltà, anche solo potenziali, che potrebbero pregiudicare, nell'immediato ovvero in un ragionevole arco di tempo, la continuità aziendale.</u>

AREA DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	NUMERO DI RISCHI	PROPENSIONE DI RISCHIO	STRATEGIA AZIENDALE
STRATEGICO	economico- finanziario	Contesto geopolitico sfavorevole con impatto negativo sui costi delle materie prime e dei servizi, in grado di determinare un forte peggioramento della redditività.	1	BASSO	1. Monitoraggio settimanale di prezzi delle principali materie prime (energia elettrica, gas). 2. Situazioni economiche trimestrali "rapide" e forecast a chiusura d'anno. 3. Interlocuzione su base trimestrale con l'Ente Concessore di riferimento per la valutazione e definizione delle azioni correttive.
	ambientale	Emersione di evento pandemico in grado di determinare un crollo degli utenti dei servizi di sosta (es. Covid-19).	1	BASSO	1. Monitoraggio periodico dei bollettini della WHO (World Health Organisation) e dell'ECDC (European Center For Disease Control) oltre che del Ministero della Salute. 2. Interlocuzione su base trimestrale con l'Ente Concessore di riferimento per la valutazione e definizione delle azioni correttive.
PROCESSO	contrattuali stica	Mancato rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici.	1	BASSO	1. Sistema di audit interno (qualità, anticorruzione e organismo di vigilanza) con frequenza di indagine periodica e identificazione delle non conformità e delle relative azioni correttive. 2. Costante aggiornamento dei piani e dei regolamenti aziendali (es. Modello 231, Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza).
	ambiente	Rischio di non essere conformi alle disposizioni riguardanti l'ambiente.	1	BASSO	1. Monitoraggio periodico delle fonti normative italiana e comunitaria. 2. Sistema di audit interno con frequenza periodica in ambito ambientale e identificazione delle non conformità e delle relative azioni correttive.
	salute e sicurezza	Rischio di non essere conformi alle disposizioni riguardanti la salute e sicurezza sui luoghi (SSL) di lavoro.	1	BASSO	 Monitoraggio periodico delle fonti normative italiana e comunitaria. Sistema di gestione certificato UNI ISO 45001 soggetto a verifica periodica di parte terza. Sistema di audit interno con frequenza periodica in ambito SSL e identificazione delle non conformità e delle relative azioni correttive.



IV.3 MONITORAGGIO PERIODICO

- IV.3.1 L'organo amministrativo della Società provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel Programma.
- IV.3.2 Tale attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento a quanto prescritto ex art. 147quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") (il "T.U.E.L.") a mente del quale, tra l'altro:
 - "1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
 - 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
 - 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
 - 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
 - 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati".
- IV.3.3 Copia delle relazioni aventi ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o della rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio



- di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione della Società, che eserciteranno in merito la vigilanza di competenza.
- IV.3.4 Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea della Società nell'ambito della relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.
- IV.3.5 In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.
- IV.3.6 L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.
- IV.3.7 L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del precitato piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e, comunque, in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della Società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

*** *** ***

V. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31.12.2022

Si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio di crisi aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31.12.2022, sono di seguito evidenziate.

V.1 PROFILO SOCIETARIO

Per economia espositiva in merito al profilo societario di Brescia Mobilità si rinvia al § III.

V.2 ORGANO AMMINISTRATIVO

- V.2.1 L'organo amministrativo di Brescia Mobilità è costituito dal Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica sino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2023.
- V.2.2 Con delibera dell'Assemblea della Società del 24.6.2021 sono stati nominati i membri del Consiglio di Amministrazione, per la cui composizione si rinvia al sito istituzionale della Società al link https://trasparenza.bresciamobilita.it.

V.3 ORGANO DI CONTROLLO-REVISORE

V.3.1 L'organo di controllo di Brescia Mobilità è il Collegio Sindacale, composto da cinque membri – un Presidente del Collegio, due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti – nominati dall'Assemblea della Società, con delibera dell'Assemblea del 26.6.2020, che rimane in carica sino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2022; nelle more dell'approvazione della



Relazione, è in corso il procedimento di nomina del nuovo Collegio Sindacale della Società. Per la composizione dell'organo di controllo si rinvia al sito istituzionale della Società al *link* https://trasparenza.bresciamobilita.it.

V.3.2 La revisione legale dei conti della Società è affidata ad una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro, per la cui composizione si rinvia al sito istituzionale della Società al link https://trasparenza.bresciamobilita.it.

V.4 IL PERSONALE

La situazione del personale della Società, occupato alla data del 31.12.2022, è la seguente:

	Quantità		
	personale		
ln au odvomonto	occupato a tempo		
Inquadramento	indeterminato e		
	determinato		
	Anno 2022		
Dirigenti	6		
Quadri	5		
Impiegati	102		
Operai	37		
Totale	150		

V.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31.12.2022

Con delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea della Società, rispettivamente in data 27.5.2022 e 28.6.2022 – in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 e in conformità alle raccomandazioni rese dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (documento del 7.3.2019) – è stata approvata la "Relazione ex art. 6 del D.Lgs. 19.8.2016, n. 175, e ss.mm.ii.", pubblicata contestualmente al Bilancio di Esercizio al 31.12.2021, così come prevede il richiamato art. 6 del D.Lgs. 175/2016; con tale relazione è stato adottato il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale per l'anno 2022, con l'intento di individuare strumenti di valutazione dei rischi su cui fondare le periodiche attività di monitoraggio e valutazione del rischio di crisi aziendale (la "Relazione 2021"). In adempimento a quanto prescritto dalla Relazione 2021, e, in particolare, ai paragrafi IV.3.1 e IV.3.3 – a mente dei quali, rispettivamente, "L'organo amministrativo della Società provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel Programma" e "Copia delle relazioni aventi ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o della rilevazione di situazioni suscettibili di



determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione della Società, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza" – gli uffici competenti della Società hanno provveduto al monitoraggio semestrale del rischio di crisi aziendale già con riferimento alla data del 30.6.2022; a tal proposito si richiama la delibera dell'8.9.2022 del Consiglio di Amministrazione della Società, con la quale è stata valutata positivamente e, conseguentemente, approvata la "Relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale relativa al primo semestre dell'anno 2022", depositata agli atti della Società. Alla luce dei precitati paragrafi della Relazione 2021, rendendosi necessario un ulteriore monitoraggio periodico, i medesimi uffici della Società hanno svolto, altresì, l'attività di monitoraggio con riferimento alla data del 31.12.2022, le cui risultanze sono state riportate nella "Relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale relativa all'anno 2022" approvata in data 31.3.2023 dal Consiglio di Amministrazione della Società e depositata agli atti della Società.

V.6 CONCLUSIONI

In merito ai risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex articoli 6, comma 2, e 14, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016, dall'analisi dei margini e degli indici proposti per gli esercizi oggetto di verifica degli anni dal 2019 al 2022, emerge che tutti i valori sono o superiori ai valori limite individuati o situati in un *range* che consente la sostenibilità economico finanziaria della gestione. Per quanto riguarda il valore atteso del DSCR per il 2023, l'analisi condotta sul *budget* previsionale conferma la positività di questo indicatore. Inoltre, la situazione finanziaria attuale e previsionale della Società consente di effettuare gli investimenti programmati senza dover ricorrere all'indebitamento finanziario presso terzi; sicché, alla luce dei risultati emersi da queste macro-verifiche si può ragionevolmente affermare che per la Società non vi sia stata in passato e non vi sia, tuttora, rischio di crisi aziendale.

*** *** ***

VI. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	 La Società ha adottato: (i) il modulo "Albo Fornitori", (ii) il "Regolamento per la formazione e la gestione dell'albo fornitori telematico del Gruppo Brescia Mobilità"; (iii) il "Regolamento per la concessione di contributi e di sponsorizzazioni", adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 16.1.2015, e successivi <<addendum "regolamento="" 1="" al="" la<="" li="" n.="" per=""> </addendum>	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi



		concessione di contributi e sponsorizzazioni">> e "Linee Guida per la	
		concessione del supporto in comunicazione";	
		(iv) il "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza della società del Gruppo	
		Brescia Mobilità: Brescia Mobilità S.p.A.", adottato con delibera del	
		Consiglio di Amministrazione della Società del 20.2.2015;	
		(v) il "Regolamento per il reclutamento del personale di Brescia Mobilità S.p.A.",	
		adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del	
		18.12.2015;	
		(vi) le "Condizioni Generali di Appalto di servizi e fomiture sotto soglia	
		comunitaria", del 14.3.2016 e successive revisioni;	
		(vii) il "Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. per il conferimento di incarichi di	
		collaborazione a soggetti estemi", adottato con delibera del Consiglio di	
		Amministrazione della Società del 27.2.2017;	
		(viii)il "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e fomiture di importo	
		inferiore alle soglie comunitarie" adottato il 27.9.2017 e successiva	
		revisione;	
		(ix) il "Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. in materia di accesso	
		documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato",	
		adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del	
		13.12.2017.	
		La Società:	
		(i) ha costituito e implementato un <u>Ufficio di <i>Internal Auditing</i>,</u> che si rende	
		garante del sistema di controllo interno sui processi aziendali, attraverso la	
		pianificazione ed effettuazione di <i>audit</i> specifici;	
	Ufficio di	(ii) ha nominato un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la	Non si ritiene
		Trasparenza, in ottemperanza alla normativa applicabile in materia, che	necessario
Art. 6		esercita le funzioni ad esso spettanti ai sensi della normativa medesima;	adottare
comma 3	controllo	(iii) ha nominato un proprio <u>Organismo Indipendente di Valutazione,</u> per lo	ulteriori
lett. b)		svolgimento dei compiti, indicati nella deliberazione 1134/2017	strumenti
		dell'A.N.A.C., nonché di tutti gli ulteriori compiti ad esso spettanti in virtù di	integrativi
		eventuali normative e interpretazioni in materia;	-
		(iv) ha nominato un <u>Organismo di Vigilanza,</u> per l'espletamento dei compiti	
		stabiliti dal D.Lgs. 231/2001 e da ogni altro ulteriore normativa vigente in	
		materia, dal Codice Etico e di Comportamento e dal Modello di	
		'	



			Organizzazione e Gestione e Controllo (di seguito anche il "M.O.G.")	
			adottato dalla Società;	
		(v)	ha nominato il <u>Responsabile della Funzione Antiriciclaggio</u> , in attuazione di	
			quanto previsto dal D.Lgs. 231/2007, che svolge anche le attività di Gestore	
			per le comunicazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia; si	
			coordina e collabora con le varie funzioni aziendali di controllo della Società;	
		(vi)	ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, in relazione agli	
			adempimenti previsti in materia di trattamento e tutela dei dati personali, ai	
			sensi del Regolamento UE n. 2016/679;	
		(vii) ha nominato una <u>Commissione di Controllo</u> , ai sensi del " <i>Disciplinare sui</i>	
			controlli di Brescia Mobilità S.p.A.".	
		La	Società ha adottato:	
		(i)	il "Codice Etico e di Comportamento";	
		(ii)	un proprio M.O.G. ai sensi del D.Lgs. 231/2001;	
		(i)	nel mese di dicembre 2014, il Piano Triennale di Prevenzione della	
			Corruzione (il "P.T.P.C.") ed il Programma Triennale per la Trasparenza e	
			l'Integrità (il " P.T.T.I. "), ai sensi della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013,	
			per il triennio 2015-2017, pubblicato sul sito internet del Gruppo Brescia	
			Mobilità, www.bresciamobilita.it, sezione "Società Trasparente"; nel mese	
			di gennaio 2016, il 1° Aggiornamento del P.T.P.C. e del P.T.T.I. relativo al	
			triennio 2016-1018 e, nel mese di dicembre 2016, il 2° Aggiornamento del	Non si ritiene
Λ+ G			P.T.P.C. relativo al triennio 2017-2019 (che, come previsto dalle intervenute	necessario
Art. 6	Codice di		novità normative, ricomprendeva al suo interno un Titolo dedicato alla	adottare
comma 3	condotta		materia della trasparenza), documenti anch'essi pubblicati sul sito internet	ulteriori
lett. c)			del Gruppo Brescia Mobilità, www.bresciamobilita.it, sezione "Società	strumenti
			Trasparente"; nel mese di gennaio 2018, il 3° Aggiornamento del P.T.P.C.	integrativi
			relativo al triennio 2018-2020, che costituisce un'importante rivisitazione del	
			2° Aggiornamento del P.T.P.C., alla luce delle novità normative ed	
			interpretative intervenute in materia; nel mese di gennaio 2019, il 4°	
			Aggiornamento del P.T.P.C. relativo al triennio 2019-2021, che costituisce	
			un'importante rivisitazione del 3° Aggiornamento del P.T.P.C. alla luce delle	
			novità normative ed interpretative intervenute in materia; nel mese di	
			gennaio 2020, il 5° Aggiornamento del P.T.P.C relativo al triennio 2020-	
			2022, che costituisce un'importante rivisitazione del 4° Aggiornamento del	
			P.T.P.C alla luce delle novità normative ed interpretative in materia e, in	



particolar modo, dell'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019; nel mese di marzo 2021, il 6° Aggiornamento del P.T.P.C. relativo al triennio 2021-2023, costituisce il risultato di una rivisitazione del 5° Aggiornamento del P.T.P.C., che ha tenuto conto, soprattutto, dell'adozione, da parte di ogni Società del Gruppo di un proprio aggiornamento del "Codice Etico e di Comportamento" e del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché delle indicazioni e/o interpretazioni provenienti dall'A.N.A.C., delle modifiche normative e degli esiti dell'attuazione delle misure di prevenzione nel corso di vigenza del 5° Aggiornamento del P.T.P.C.; nel mese di aprile 2022, il 7° Aggiornamento del P.T.P.C. relativo al triennio 2022-2024, che costituisce un'importante rivisitazione del 6° Aggiornamento del P.T.P.C. alla luce delle novità normative ed interpretative intervenute in materia; nel mese di marzo 2023, l'8° Aggiornamento del P.T.P.C. relativo al triennio 2023-2025, che costituisce un'importante rivisitazione del 7° Aggiornamento del P.T.P.C. alla luce delle novità normative ed interpretative intervenute in materia e, in particolar modo, dell'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022;

- (ii) il "Disciplinare sui controlli di Brescia Mobilità S.p.A.", adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 21.7.2016;
- (iii) il "Codice Disciplinare di Brescia Mobilità S.p.A.", adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 21.7.2016;
- (iv) il "Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti di Brescia Mobilità S.p.A.", adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 21.7.2016;
- (v) il "Regolamento per la concessione di prestiti ai dipendenti di Brescia Mobilità S.p.A. per motivi personali e familiari", adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 25.1.2017;
- (vi) il "Regolamento interno per le missioni e le attività espletate fuori dall'ordinaria sede di servizio", con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 25.1.2017;
- (vii) il "Regolamento per il riconoscimento della copertura delle spese di assistenza legale a favore dei dipendenti della Società", adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 17.10.2017;



		segnala illeciti (c.d. whistleblower)", con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 23.1.2018; (ix) il "Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. sul procedimento sanzionatorio ex art. 47 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii.", con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 22.5.2018; (x) il "Disciplinare per l'utilizzo degli autoveicoli aziendali in uso ai dipendenti per ragioni di servizio e in uso ai dirigenti di Brescia Mobilità S.p.A.", adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 20.6.2018; (xi) il "Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. sul procedimento sanzionatorio ex articoli 45 e 46 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell'ulteriore normativa in materia di anticorruzione e trasparenza", adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 24.7.2018; (xii) il "Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. in materia di incarichi autorizzati ai dipendenti", adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 14.9.2018; (xiii) il "Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di ricidaggio e di finanziamento del terrorismo" e relativa "Istruzione Operativa per l'Individuazione e comunicazione operazioni sospette in materia antiricidaggio", approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 10.9.2019; (xiv) le "Linee Guida e principi del Gruppo Brescia Mobilità nella gestione delle terratiche fiscali" adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.7.2021.	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	La Società: (i) si è dotata sin dal 2016, unitamente alle altre società del Gruppo (Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata e Brescia Trasporti S.p.A.), di un "Bilancio Sociale del Gruppo Brescia Mobilità", atto a consentire ai cittadini ed ai diversi interlocutori di conoscere come il Gruppo Brescia Mobilità interpreta e realizza la propria missione istituzionale e il proprio mandato, dimostrando attenzione e sensibilità nei confronti del contesto socioeconomico, culturale ed ambientale in cui opera; il Bilancio Sociale si inserisce nella cosiddetta CSR – Corporate Social Responsability – che ha recentemente avuto impatti significativi ed importanti sulle società, portandole ad avere un diverso approccio rispetto al modo di operare nello	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi



svolgimento delle attività lavorative; dopo le esperienze positive degli anni precedenti, anche nel 2021 è stato redatto il "Bilancio di Sostenibilità" del Gruppo Brescia Mobilità inerente al 2020, con il quale si è proseguito nel percorso di redazione di uno strumento finalizzato a progettare ed a definire i servizi del Gruppo, con l'approccio tipico delle Corporate Social Responsability, in linea con i 17 Sustainable Development Goals (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) delle Nazioni Unite al 2030; proseguendo nel percorso iniziato gli anni precedenti, anche nel 2022 è stato redatto il "Bilancio di Sostenibilità" del Gruppo Brescia Mobilità inerente al 2021; è in corso di approvazione il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Brescia Mobilità inerente al 2022;

- (ii) si è dotata, unitamente a Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata e a Brescia Trasporti S.p.A., del "Sistema di Gestione Integrato" con la finalità di migliorare i processi, la qualità del servizio offerto agli utenti, gli impatti delle attività sull'ambiente circostante e migliorare altresì la tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e del pubblico nonché la responsabilità sociale ed etica del proprio agire;
- (iii) ha predisposto il proprio Sistema di Gestione per la Qualità e Salute e Sicurezza dei Lavoratori in conformità ai requisiti delle norme:
 - a) UNI EN ISO 9001:2015, Sistema di Gestione per la Qualità Requisiti (Nuovo *standard* da maggio 2018. Già certificata dal 2003);
 - b) UNI ISO 45001:2018, Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l'uso (Nuovo standard da maggio 2019. Già certificata OHSAS 18001:2007 dal 2012);
- (iv) ha dato attuazione al Sistema di Gestione Integrato creando uno specifico Manuale del Sistema di Gestione Integrato (il "Manuale Organizzativo"), con la finalità di fornire a tutte le parti interessate, interne ed esterne alla Società, una descrizione sintetica dei processi inerenti allo svolgimento delle proprie attività e dei relativi controlli; il Manuale Organizzativo costituisce parte integrante del M.O.G;
- (v) si è dotata di un M.O.G., composto anche da parti speciali relative, tra gli altri, a reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ambiente.

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Prof. Carlo Scarpa

(Documento Informatico Firmato Digitalmente)